

F.A.Q.

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- per l'affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nonché dei servizi consistenti nella relazione geologica, geotecnica, archeologica, diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, in relazione al restauratore e alla relazione archeologica, contabilità, e accatastamento finale, finalizzato al miglioramento/adequamento sismico, all'efficientamento energetico, al recupero funzionale e restauro dell' immobile storico artistico denominato "Palazzo Mandelli sito in Venezia, Cannaregio 1757 (VED0060) al fine di destinarlo a sede di due Amministrazioni dello Stato. CIG 7496461351, CUP G73G18000010001, CPV 71242000-6

1.

D: A pag.24 del Disciplinare di Gara, punto "a) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta", si richiede la presentazione di "documentazione...per un massimo di 3 servizi relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico...".

Nella successiva tabella alle pagine 25 e 26, tale criterio viene articolato in tre sub-criteri (a.1, a.2 e a.3): per i sub-criteri a.1 e a.3, si richiede di esibire "interventi/progetti..."; per il sub-criterio a.2 si riporta che "la S.A. valuterà al massimo n°2 progetti di miglioramento energetico realizzati".

Queste ultime indicazioni sembrerebbero in contraddizione con quanto previsto a pag. 24, poiché da esse sembra doversi dedurre che il numero complessivo di servizi da produrre per il criterio a) sia superiore a tre.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire quale sia il numero di "servizi" ("interventi/progetti") da presentare per il criterio a) nel suo complesso, nonché per ciascuno dei sub-criteri in cui tale criterio si articola.

R: i servizi da portare a dimostrazione sono al massimo 3 per i sub. criteri a.1) e a.3) da sviluppare al massimo in n°2 A4 e n°2 A3 per ogni intervento, pertanto quanto indicato in generale a pag. 24 è da applicarsi ad ogni sub.criterio a.1e a.3.

Per il subcriterio a.2, sono stati indicati al massimo n° 2 progetti valutabili in edifici diversi nei quali devono coesistere almeno 3 interventi di efficientamento, intesi come integrazione delle diverse componenti (architettonica, impiantistica, ubicazione, uso risorse naturali, ventilazione ecc). Tale criterio come gli altri va sviluppare in un numero massimo di n° 2 facciate A4 corredate da n° 2 facciate A3 per ogni progetto.

2.

D: si chiede conferma che in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da uno degli operatori economici anche con qualità di mandante.

R: come indicato nel disciplinare a pag. 8 e 9 "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in RTI, il

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente", può partecipare al sopralluogo anche un mandante del RTI.

3.

D: si chiede il seguente chiarimento: Il Disciplinare di gara nella descrizione della BUSTA B "Offerta tecnica" prevede "A) schede descrittive per referenze di servizi [...] Tre schede descrittive ciascuna inerente un incarico svolto..."; all'art.14.2 "Criteri di valutazione", punto a.2 si dice "la S.A. valuterà al massimo n.2 progetti di miglioramento energetico...".

Si chiede di confermare che quanto riportato all'art.14.2 trattasi di refuso e che i servizi da presentare sono 3, uno per il criterio di valutazione a.1, uno per il a.2, uno per il a.3.

R: i servizi da portare a dimostrazione sono al massimo 3 per i sub. criteri a.1) e a.3) da sviluppare al massimo in n°2 A4 e n°2 A3 per ogni intervento, pertanto quanto indicato in generale a pag. 24 è da applicarsi ad ogni sub.criterio a.1 e a.3.

Per il subcriterio a.2, sono stati indicati al massimo n° 2 progetti valutabili in edifici diversi nei quali devono coesistere almeno 3 interventi di efficientamento, intesi come integrazione delle diverse componenti (architettonica, impiantistica, ubicazione, uso risorse naturali, ventilazione ecc). Tale criterio come gli altri va sviluppato in un numero massimo di n° 2 facciate A4 corredate da n° 2 facciate A3 per ogni progetto.

4.

D: Per quanto riguarda la categoria E.22 si chiede che vengano considerati, oltre che i lavori fatti nella categoria I/e, anche i lavori fatti prima del 20.12.2013 che riguardavano la categoria I/d (entrata in vigore del D.M. 31.1.2013 n. 143 con il quale sono state individuate le nuove categorie che hanno sostituito le categorie della L. 143/1949) essendoci tra questi anche edifici storici vincolati, poiché prima del DM del 2013 non sussisteva la distinzione tra manufatti storico-artistici esistenti non soggetti a tutela E21-i/d) e quelli soggetti a tutela (E22-I/e).

In altri termini, poiché la tipologia di opere indicate nel bando come parametro di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti rientra, vigente la L. n. 143 del 1949, nelle vecchie classi/categorie I/d si chiede l'ammissione alla procedura a tutti gli operatori che dimostrino di aver eseguito opere appartenenti al dette classi/categorie su edifici storici vincolati.

R: Ai sensi della Linea Guida n. 1 ANAC, par. V, pag. 17, "*in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. Il criterio enunciato deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.*". In considerazione di quanto sopra ed in relazione all'ID. Opere E.22, si possono considerare qualificati anche gli operatori che dimostrino di aver

eseguito servizi di ingegneria ed architettura relativi ad opere appartenenti alla classe/categoria I/d della L. 143/1949, purché su edifici storici vincolati. Va da sé che ciascun operatore economico dovrà indicare nel DGUE in maniera dettagliata il contenuto delle prestazioni svolte al fine della verifica della comparazione.

5.

D: Con riferimento al punto 14.2 a) criteri di valutazione - Professionalità e adeguatezza dell'offerta, del disciplinare di gara, si chiede se gli incarichi svolti, relativi alle 3 schede descrittive, debbano essere stati espletati negli ultimi dieci anni.

R: Si risponde positivamente

6.

D: Si chiede se i curriculum dei componenti del raggruppamento richiesti alle prime righe di pag. 23 del Disciplinare di Gara siano oggetto di valutazione e, se sì, in relazione a quale criterio e sub-criterio.

Si chiede se le “scelte progettuali” richieste al punto b.1) siano da intendersi unicamente finalizzate al “contenimento dei consumi energetici”, ovvero anche ad altri aspetti.

R: I curricula saranno elemento di supporto e comprova per la valutazione dei criteri b.2 ed e.2.

Le scelte progettuali di cui al subcriterio b.1 non si riferiscono solo al “contenimento dei consumi energetici”(b.1.1) ma anche agli aspetti indicati nei rispettivi punti b.1.2 e b.1.3 del criterio

7.

D: I progetti di restauro che venivano prodotti e realizzati anni addietro non comportavano la compilazione di schede tecniche di restauro, così come da normativa richiamata nel Disciplinare di Gara; tuttavia, essi potevano essere accompagnati da indagini ed analisi sullo stato di fatto, anche approfondite, che si riferivano agli stessi contenuti delle schede tecniche di cui all'art. 16 del D.M. 154/2017 citato nel Disciplinare stesso.

In considerazione di ciò, si chiede, con riferimento a quanto precisato nel criterio di valutazione esposto nel Disciplinare al punto a.1, secondo trattino:

- se i suddetti elaborati di indagine e di analisi possano essere considerati come schede tecniche;

- cosa si intenda per “estratto” di scheda tecnica, e quindi nella fattispecie se possa essere prodotto un “estratto” delle suddette indagini;

- in che senso tale produzione di materiale possa essere considerata “a comprova” di quanto richiesto sempre allo stesso punto a.1, secondo trattino.

R: - sì, i suddetti elaborati di indagine e di analisi possano essere considerati come schede tecniche

- Si chiede di presentare uno stralcio della scheda tecnica al max 10 pag. senza prescrizioni particolari, riportando le parti più rappresentative come prova di aver eseguito 2 tipologie di schede per altri interventi analoghi, conformi a quanto richiesto dalla soprintendenza

8.

D: Il sottoscritto parteciperà al sopralluogo come legale rappresentante di una ditta mandataria di costituenda ATI i cui membri non sono ancora individuati in modo definitivo.

Chiediamo quindi di chiarire se con riferimento al punto 9 del disciplinare dobbiamo presentare la delega ad effettuare il sopralluogo da parte degli altri membri dell'ATI (cosa al momento impossibile anche in considerazione del breve tempo intercorso dalla pubblicazione del bando) oppure in quanto legale rappresentante di una delle ditte partecipanti non è necessaria la delega delle altre ditte e la delega è necessaria solo in caso in cui il sopralluogo venga effettuato da un soggetto diverso.

E in subordine se eventuale delega debba essere presentata il giorno del sopralluogo oppure può essere allegata alla documentazione amministrativa.

R: Come indicato a pag. 8 del disciplinare di gara il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori del RTI costituendo purché munito di delega da parte di tutti detti operatori, oppure quale in alternativa, alla delega di tutti gli operatori, l'operatore singolo potrà effettuare separatamente il sopralluogo e, successivamente, decidere di raggrupparsi (come indicato anche nella Relazione AIR del bando tipo 2 dell'Anac).

Si rappresenta che l'ultima possibilità di fare il sopralluogo è stata fissata per il 13/06 e tale data non può essere prorogata.

La delega nel caso di RTI costituendo è necessaria come sopra indicato, indipendentemente dal fatto che il soggetto che esegue il sopralluogo sia un legale rappresentante o una persona diversa.

La delega inoltre deve essere fornita in sede di sopralluogo.

9.

D: Buongiorno, noi parteciperemo come raggruppamento temporaneo costituendo.

al sopralluogo sarà incaricato un professionista del raggruppamento. Può venire con il proprio documento o c'è bisogno della delega? Perché il raggruppamento ancora non è definito.

R: Come indicato a pag. 8 del disciplinare di gara il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori del RTI costituendo purché munito di delega da parte di tutti detti operatori, oppure quale in alternativa, alla delega di tutti gli operatori, l'operatore singolo potrà effettuare separatamente il sopralluogo e, successivamente, decidere di raggrupparsi (come indicato anche nella Relazione AIR del bando tipo 2 dell'Anac).

Si rappresenta che l'ultima possibilità di fare il sopralluogo è stata fissata per il 13/06 e tale data non può essere prorogata.

La delega nel caso di RTI costituendo è comunque necessaria come sopra indicato e deve essere presentata in sede di sopralluogo.

10.

D: Buongiorno, in merito alla gara in oggetto ed in particolare al punto 9 del Disciplinare, con la presente chiediamo se in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, è sufficiente che il sopralluogo sia stato effettuato singolarmente da uno degli operatori raggruppandi.

R: Come indicato a pag. 8 del disciplinare di gara il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori del RTI costituendo purché munito di delega da parte di tutti detti operatori, oppure quale in alternativa, alla delega di tutti gli operatori, l'operatore singolo potrà effettuare separatamente il sopralluogo e, successivamente, decidere di raggrupparsi (come indicato anche nella Relazione AIR del bando tipo 2 dell'Anac).

Si rappresenta che l'ultima possibilità di fare il sopralluogo è stata fissata per il 13/06 e tale data non può essere prorogata pertanto la richiesta deve arrivare entro le 12.00 del giorno 12/06.

11.

D: Con riferimento ai criteri di valutazione e in particolar modo ai criteri di valutazione della Professionalità e Adeguatezza dell'offerta (criterio a.2), si chiede cortesemente di chiarire ove indicato che la S.A. valuterà al massimo n.2 progetti di miglioramento energetico realizzati, attribuendo il punteggio migliore qualora l'O.E. dimostri di aver progettato un intervento, successivamente realizzato, appartenente ad una classe di partenza dell'immobile uguale o inferiore alla classe B ad una classe di arrivo che dovrà essere di almeno 4 classi superiore. Dovrà essere riprodotta la copia della certificazione energetica ex ante ed ex post dei suddetti immobili.

In particolare, pur indicando che il numero massimo complessivo di servizi da presentare dovrà essere pari a tre, in seguito il criterio a.2) permette la presentazione di massimo n. 2 progetti; si chiede cortesemente di confermare che trattasi di refuso, ritenendo che il numero massimo complessivo di servizi da presentare sia pari a tre, ovverosia uno per il criterio a.1), uno per il criterio a.2) e uno per il criterio a.3).

R: i servizi da portare a dimostrazione sono al massimo 3 per i sub. criteri a.1) e a.3) da sviluppare al massimo in n°2 A4 e n°2 A3 per ogni intervento, pertanto quanto indicato in generale a pag. 24 è da applicarsi ad ogni sub.criterio a.1 e a.3.

Per il subcriterio a.2, sono stati indicati al massimo n° 2 progetti valutabili in edifici diversi nei quali devono coesistere almeno 3 interventi di efficientamento, intesi come integrazione delle diverse componenti (architettonica, impiantistica, ubicazione, uso risorse naturali, ventilazione ecc). Tale criterio come gli altri va sviluppato in un numero massimo di n° 2 facciate A4 corredate da n° 2 facciate A3 per ogni progetto.

12.

D: - Per quanto riguarda il punto A dell'offerta tecnica (Professionalità e adeguatezza dell'offerta), si chiede chiarimenti in merito al numero massimo di servizi affini da presentare. A pg 24 del Disciplinare di gara si riporta "un massimo di 3 servizi" mentre, conteggiando i servizi presenti nella tabella di pg. 25-26 ai punti a.1 (interventi di ristrutturazione, restauro, ...), a.2 (interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti), a.3 (interventi di progettazione di uffici pubblici/caserme), sembrerebbero almeno n.4 i servizi da presentare (ad esempio, per quanto riguarda il punto a.2, si riporta "Criteri di Valutazione – la S.A. valuterà al massimo n.2 progetti di miglioramento energetico realizzati"). Si chiede, quindi, il numero massimo di servizi e il numero massimo di facciate (sia A3 che A4) da poter utilizzare per ogni servizio;

- Si chiede conferma che un professionista consulente Casaclima presente nel Raggruppamento possa rientrare nelle figure del punto e.2 di pag. 29 del Disciplinare di Gara.

R: i servizi da portare a dimostrazione sono al massimo 3 per i sub. criteri a.1) e a.3) da sviluppare al massimo in n°2 A4 e n°2 A3 per ogni intervento, pertanto quanto indicato in generale a pag. 24 è da applicarsi ad ogni sub.criterio a.1e a.3.

Per il subcriterio a.2, sono stati indicati al massimo n° 2 progetti valutabili in edifici diversi nei quali devono coesistere almeno 3 interventi di efficientamento, intesi come integrazione delle diverse componenti (architettonica, impiantistica, ubicazione, uso risorse naturali, ventilazione ecc). Tale criterio come gli altri va sviluppano in un numero massimo di n° 2 facciate A4 corredate da n° 2 facciate A3 per ogni progetto.

Se il consulente Casaclima ha attestati di corsi accreditati come da disciplinare, può rientrate nelle figure del punto e.2 di pag. 29 del Disciplinare di Gara

13.

D: si esplicitano i seguenti quesiti:

a) Per la professionalità ed adeguatezza dell'offerta all'interno del disciplinare di gara - punto 14.2, a) pag. 24 - non è specificato alcuna range temporale per i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi. .

Questi possono riferirsi a progetti antecedenti agli ultimi 10 anni?

b) il punto a2a pagina 25 del disciplinare chiede di presentare n°2 interventi di miglioramento energetico di almeno 4 classi.

Considerato che paragonare la nuova con la vecchia normativa sulla certificazione energetica è sostanzialmente impossibile perché vanno a identificare fattori diversi e le categorie energetiche sono cambiate radicalmente:

- gli interventi valutabili sono solo quelli realizzati in vigenza della normativa vigente, il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015?

- Gli interventi presentati dovranno essere stati già realizzati?

R: a) gli incarichi svolti, relativi alle 3 schede descrittive, devono essere stati espletati negli ultimi dieci anni.

b) L'Operatore Economico dovrà presentare interventi realizzati in vigore della normativa vigente, il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015.

Si, Gli interventi presentati dovranno essere stati già realizzati

14.

D: in riferimento alla procedura aperta relativa l'oggetto, con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla presentazione dei servizi affini richiesti al punto 14.2 lettera a), pagg. 24-25-26.

A pag. 24 del disciplinare, si chiede la presentazione di: "...massimo di 3 servizi relativi ad interventi ritenuti significativi...";

mentre, sempre al medesimo paragrafo ma alle pagine 25 e 26 vengono richiesti:

- al punto a.1, un progetto realizzato su edifici di interesse storico/artistico sottoposti a tutela;

- al punto a.2, due interventi di efficientamento energetico;

- al punto a.3, un intervento su uffici pubblici;

per un totale di 4 servizi affini.

Si chiede quindi a codesta spett.le Stazione appaltante, quale sia il numero effettivo di servizi affini da presentare.

R: i servizi da portare a dimostrazione sono al massimo 3 per i sub. criteri a.1) e a.3) da sviluppare al massimo in n°2 A4 e n°2 A3 per ogni intervento, pertanto quanto indicato in generale a pag. 24 è da applicarsi ad ogni sub.criterio a.1e a.3.

Per il subcriterio a.2, sono stati indicati al massimo n° 2 progetti valutabili in edifici diversi nei quali devono coesistere almeno 3 interventi di efficientamento, intesi come integrazione delle diverse componenti (architettonica, impiantistica, ubicazione, uso risorse naturali, ventilazione ecc). Tale criterio come gli altri va sviluppare in un numero massimo di n° 2 facciate A4 corredate da n° 2 facciate A3 per ogni progetto.

15.

D: Si esprimono di seguito i seguenti quesiti:

1) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico organizzativa si chiede di precisare quale sia il numero minimo di unità di tecnici (punto A.4.e/f).

2) Si chiede inoltre se nella Categoria E.22 possano essere ricompresi servizi riferiti ad immobili sottoposti a tutela diretta da parte della Soprintendenza ovvero ad immobili soggetti a vincolo paesaggistico anche se allora certificati correttamente nella classe e cat.

I-d della L. 143/49 che comprendeva: “Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali”.

- R: 1) la struttura minima per l'espletamento dell'incarico è indicata al punto 12 del disciplinare
- 2) Ai sensi della Linea Guida n. 1 ANAC, par. V, pag. 17, *“in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. Il criterio enunciato deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.”*. In considerazione di quanto sopra ed in relazione all'ID. Opere E.22, si possono considerare qualificati anche gli operatori che dimostrino di aver eseguito servizi di ingegneria ed architettura relativi ad opere appartenenti alla classe/categoria I/d della L. 143/1949, purché su edifici storici vincolati. Va da sé che ciascun operatore economico dovrà indicare nel DGUE in maniera dettagliata il contenuto delle prestazioni svolte al fine della verifica della comparazione.

16.

D: con riferimento alla procedura in oggetto, in merito al sub-criterio professionalità ed adeguatezza dell'offerta, si chiede conferma di quanto segue.

Gli interventi svolti da presentare, affini a quello oggetto della gara, sono complessivamente 3 ovvero:

- A.1 - Num. 1 intervento di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione da presentare su max 2 facciate dattiloscritte formato A4 + max 2 facciate A3 per elaborazioni grafiche e documentazione fotografica;
- A.2 - Num. 1 intervento di efficientamento energetico su edifici esistenti da presentare su max 2 facciate dattiloscritte formato A4 + max 2 facciate A3 per elaborazioni grafiche e documentazione fotografica+copia certificazione energetica ex ante ed ex post dell'immobile;
- A.3 - Num. 1 intervento di progettazione di uffici pubblici/caserme da presentare su max 2 facciate dattiloscritte formato A4 + max 2 facciate A3 per elaborazioni grafiche e documentazione fotografica.

Si chiede, inoltre, se può essere presentato uno stesso intervento che mostri, ad esempio, per il sub-criterio a.1, l'intervento dal punto di vista del restauro, mentre per il sub-criterio a.2, l'intervento dal punto di vista dell'efficientamento energetico.

Si chiede, inoltre, se le schede tecniche di restauro composte da max 10 facciate A3 ciascuna devono afferire entrambe allo stesso intervento mostrato nel punto A.1 o possono afferire ad interventi diversi.

R: i servizi da portare a dimostrazione sono al massimo 3 per i sub. criteri a.1) e a.3) da sviluppare al massimo in n°2 A4 e n°2 A3 per ogni intervento, pertanto quanto indicato in generale a pag. 24 è da applicarsi ad ogni sub.criterio a.1e a.3.

Per il subcriterio a.2, sono stati indicati al massimo n° 2 progetti valutabili in edifici diversi nei quali devono coesistere almeno 3 interventi di efficientamento, intesi come integrazione delle diverse componenti (architettonica, impiantistica, ubicazione, uso risorse naturali, ventilazione ecc). Tale criterio come gli altri va sviluppato in un numero massimo di n° 2 facciate A4 corredate da n° 2 facciate A3 per ogni progetto.

Si può presentare lo stesso intervento per il criterio a.1 e a.2.

Le schede tecniche di restauro devono afferire entrambe allo stesso intervento mostrato nel punto A.1.

17.

D: Con riferimento agli “estratti di schede tecniche di restauro” di cui a pag. 25 del Disciplinare di Gara (punto a.1 dell’offerta tecnica), si chiede se sia possibile comporre le 10 facciate A3 previste per ciascun “estratto” in un unico elaborato pari a 9 moduli A3, più un ulteriore elaborato separato in formato A3.

R: Non ci sono prescrizioni particolari per l’estratto delle schede tecniche in quanto non rientra nel conteggio della documentazione dell’offerta tecnica, e viene prodotta come prova di 2 tipologie di schede già eseguiti per altri interventi secondo le indicazioni della Soprintendenza

18.

D: Si chiede conferma in merito alla necessità di attivare la garanzia fideiussoria trattandosi di servizi intellettuali.

In caso affermativo, può essere sostituita dalla polizza professionale?

R: Si conferma la necessità la garanzia fideiussoria che è stata calcolata per le attività di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, aggiornamento catastale e quota parte delle spese.

Solo per incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, in quanto servizi intellettuali, non è prevista la garanzia fideiussoria come da linea guida Anac n°1.

La polizza professionale invece è richiesta per tutto l’incarico in oggetto.

19.

D: in relazione alla procedura in oggetto si richiede conferma che la compagine del costituendo raggruppamento, indicata in sede di sopralluogo, sia modificabile entro la data di consegna delle offerte, termine a partire dal quale interviene il disposto dell’art. 48 co. 9 D.Lgs. 50/2016, fermo restando il rispetto dei requisiti posti a base di gara.

Si chiede inoltre se le figure del Restauratore specializzato e dell'Archeologo possano essere consulenti esterni, non facenti parte del costituendo RTI.

R: Si conferma la possibilità di modificare la compagine del RT presentatasi in sede di sopralluogo con appositi delegati di tutti i componenti, fermo restando la necessità che per la presentazione dell'offerta tutti i componenti del nuovo RTP costituendo abbiano eseguito anche singolarmente il sopralluogo.

Si conferma che le figure possano essere consulenti esterni purché vengano rispettate le previsioni indicate al punto 12) del disciplinare oppure sia nella terna dei subappaltatori

20.

D: 1) con riferimento alle modalità di compilazione dell'all. 1 Domanda di partecipazione, si chiede se in caso di R.T.P. non ancora costituito debba essere presentata un'unica domanda compilata da parte del mandatario e sottoscritta per accettazione da tutti i mandanti o se invece va presentata una domanda per ogni componente del R.T.P..

2) con riferimento all'all. IV Patto d'integrità si chiede se dev'essere presentato un unico modello compilato e sottoscritto da tutti gli operatori del R.T.P. costituendo o se invece ogni componente del R.T.P. deve presentare un modello distinto.

3) con riferimento alla relazione metodologica, punto B), si chiede se si devono rispettare le limitazioni di carattere, interlinea e margine imposti per le schede descrittive per le referenze di servizi al punto A).

4) con riferimento al punto A) schede descrittive per le referenze di servizi, si chiede se devono anch'esse come la relazione metodologica al punto B), essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. Inoltre si chiede se per sottoscrizione si intende solo la firma o anche il timbro.

R: 1) entrambe le soluzioni sono accettabili purché ci siano compilati con i dati e le sottoscrizioni di tutti i componenti

2) entrambe le soluzioni sono accettabili purché ci siano compilati con i dati e le sottoscrizioni di tutti i componenti

3) Si conferma che la relazione metodologica, punto B), deve rispettare le limitazioni di carattere, interlinea e margine imposti per le schede descrittive per le referenze di servizi al punto A).

4) schede descrittive per le referenze di servizi devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento costituendo almeno con firma

21. D:

Relativamente ai requisiti di capacità economica finanziaria:

la tabella alle pagine 3 e 4 del disciplinare di gara riporta per la classe e categoria E.22 i seguenti importi:

- E.22: importo presunto dei lavori € 3.122.250,00, compenso calcolato € 467.997,23;
- E.22 Schede tecniche di restauro: importo presunto dei lavori € 1.146.200,00 compenso calcolato € 22.851,18;
- E.22 Rel. Archeologica: importo presunto dei lavori € 714.000,00 compenso calcolato € 1.254,22,18;

i requisiti richiesti a pagina 17 del disciplinare di gara richiedono l'avvenuto espletamento di:

- Servizi negli ultimi 10 anni per la classe e categoria E.22: € 3.122.250,00;
- Servizi di punta negli ultimi 10 anni per la classe e categoria E.22: € 1.248.900,00.

Si chiede pertanto se per l'ammissione alla gara debbano essere considerati per la classe e categoria E.22 gli importi indicati a pagina 17 o se debbano essere considerati anche gli importi alle pagine 3 e 4.

Relativamente all'offerta tecnica:

l'art. 14 del disciplinare di gara alle pagine 22 e 23 busta B – offerta tecnica non riporta indicazioni relativa al punto e) Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile e altri elementi premianti indicato tra i criteri di valutazione al punto 14.2 del disciplinare. Si chiede pertanto conferma se gli elaborati relativi al punto e) debbano essere prodotti e in caso affermativo che sia corretto inserirli all'interno della busta B – offerta tecnica.

R: Relativamente ai requisiti di capacità economica finanziaria: si devono considerare gli importi per la classe e categoria E.22 gli importi indicati a pagina 17

Relativamente all'offerta tecnica: Si conferma se gli elaborati relativi al punto e) debbano essere prodotti e inseriti all'interno della busta B – offerta tecnica.

22.

D: siamo a richiedere se le indagini stratigrafiche e le analisi di laboratorio siano comprese nella parcella a base gara in quanto non specificato nella determinazione del corrispettivo.

Nel calcolo delle prestazioni allegato al bando non si evince come vengano liquidate le indagini di laboratorio.

R: Le indagini stratigrafiche e le analisi di laboratorio sono ricomprese nelle spese accessorie

23.

Relativamente alla gara in oggetto, si pone il seguente quesito relativo al tema del “sopralluogo”.

Siamo una società che parteciperà in costituendo raggruppamento. Abbiamo effettuato il sopralluogo con delega da parte della mandataria. Probabilmente però, dovremo far partecipare al raggruppamento anche le figure professionali richieste quali il restauratore e l’archeologo che al momento del sopralluogo non erano ancora state individuate.

Visto che al punto 9. Sopralluogo del Disciplinare (pag.8) si legge “

<< In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.>>

Ma visto che si legge anche “

<<In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.>>

Chiediamo conferma che il sopralluogo resta valido anche se, al momento del sopralluogo, la delega era solo da parte solo della mandataria e non da tutti gli operatori del costituendo RT che solo in questi giorni sta definendosi.

R: Fermo restando che il termine per l’effettuazione del sopralluogo è scaduto il giorno 13/06/2018, come indicato a pag. 8 del disciplinare di gara il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori del RTI costituendo purché munito di delega da parte di tutti detti operatori, oppure quale in alternativa, alla delega di tutti gli operatori, l’operatore singolo potrà effettuare separatamente il sopralluogo e, successivamente, decidere di raggrupparsi (come indicato anche nella Relazione AIR del bando tipo 2 dell’Anac). Pertanto l’integrazione di ulteriori mandanti è subordinata al fatto che quest’ultimi abbiano effettuato il sopralluogo.

Le figure specialistiche del restauratore e l’archeologo possono essere inserite nel gruppo anche in altre modalità come ad esempio consulenti esterni purché vengano rispettate le previsioni indicata al punto 12) del disciplinare oppure sia nella terna dei subappaltatori.

24.

D: in considerazione del sopralluogo effettuato ... ad una lettura attenta del disciplinare, si richiede la possibilità di integrare il gruppo dei Mandanti con ulteriori figure specialistiche che meglio potranno interagire. Infatti, alla luce del sopralluogo effettuato, abbiamo riscontrato alcuni aspetti di dettaglio che ci obbligano a dover inserire altri mandanti rispetto a quanto indicato nella delega del sopralluogo.

si intende ribadire che comunque il capogruppo mandatario sarà sempre lo studio xxxxxxxxxxxx, come correttamente indicato nella delega.

R: Come indicato a pag. 8 del disciplinare di gara il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori del RTI costituendo purché munito di delega da parte di tutti detti operatori, oppure quale in alternativa, alla delega di tutti gli operatori, l'operatore singolo potrà effettuare separatamente il sopralluogo e, successivamente, decidere di raggrupparsi (come indicato anche nella Relazione AIR del bando tipo 2 dell'Anac).

Pertanto l'integrazione di ulteriori mandanti è subordinata al fatto che quest'ultimi abbiano effettuato il sopralluogo.

Si rappresenta che l'ultima possibilità di fare il sopralluogo è scaduta in data odierna e non sono previste proroghe in quanto si andrebbe a violare il principio di parità di trattamento dei concorrenti e la lex specialis del disciplinare di gara.

Altrimenti le figure specialistiche possono essere inserite in altre modalità come ad esempio il subappalto (nei limiti e nei casi espressamente previsti dal bando di gara).

IL RUP
Ing. Marica Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo. n.39/1993